

IL REGISTRO DEGLI ACCESSI del CREA

28 settembre 2021

Principi generali

- Art 1 legge 241/1990- amministrativa: criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
- Pubblicità e trasparenza per garantire la più vasta accessibilità ai dati
- Da quanto indicato dalla legge 241/90 "**Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni**", si passa alla novità del FOIA, secondo il quale va favorito il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'azione amministrativa in quanto concorre 1) a rafforzare il carattere democratico dell'ordinamento e 2) ad alzare il livello delle azioni di contrasto alle condotte illecite nelle pp.aa.

Delibera Anac n. 1309/2016

- Accesso civico generalizzato, introdotto dal d. l.vo 97/2016 che ha modificato il d. 33/2013, normativa FOIA (*Freedom of information act*) è da intendersi come libertà di accedere a dati e documenti dove, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, il diritto alla massima informazione diventa regola generale.
- Diritto all'accesso esercitabile da qualsiasi cittadino senza necessità di indicare le motivazioni e di dover dimostrare di avere titolo, cioè un interesse diretto concreto e attuale.

Art. 5 d. lgs. 33/2013: co.1 accesso semplice – co.2 accesso generalizzato

- A differenza del diritto di accesso semplice (art. 5 co. 1) che riguarda solo le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e la cui richiesta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito RPCT), nell'accesso generalizzato (art. 5 co.2) il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall'articolo 5-bis.
- A differenza da quanto previsto dall'art. 24 legge 241/1990 in tema di accesso procedimentale, la singola amministrazione non può individuare in un proprio regolamento categorie di atti sottratti all'accesso generalizzato.

Art. 5 bis d. lgs. 33/2013: esclusioni e limiti

- Posto che l'accesso è escluso solo in caso di segreto di stato, i limiti sono costituiti dalla tutela degli **interessi pubblici** inerenti materie al di fuori dell'attività di un ente di ricerca come sicurezza nazionale, ordine pubblico, difesa, questioni militari, relazioni internazionali, politica finanziaria nazionale, indagini su reati.
- L'amministrazione deve inoltre verificare che l'ostensione degli atti non rechi un pregiudizio concreto alla tutela di **interessi privati** come alla protezione dei dati personali, segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, ivi compresi proprietà intellettuale (diritto d'autore) frutti dell'attività creativa ed inventiva umana come opere letterarie, proprietà industriali e di design (diritto di brevetti e marchi)

Articolo 5 co.7 d.lgs. 33/2013: istanza di riesame

- In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente o il controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione, può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
- Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di riesame, avverso quella del RPCT, è riconosciuta la possibilità di attivare la tutela giurisdizionale tramite ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs 104/2010)

Pagina di "accesso civico"

- La pagina è organizzata seguendo le indicazioni della delibera ANAC 1309 e della circolare DFP 2/2017 che individuano delle soluzioni operative per agevolare l'esercizio del diritto di accesso e una gestione trasparente delle richieste; le pp.aa. rendono disponibili sul proprio sito, nella sezione "amministrazione trasparente" la disciplina coordinata di applicazione delle tre tipologie di accesso, pubblicando:
 - a) per ciascun tipo di accesso le informazioni sulla procedura di accesso, la modalità di presentazione della domanda, nomi e contatti uffici, indirizzi PEC e di posta ordinaria, modelli e rimedi per mancata risposta
 - b) il regolamento interno sul diritto di accesso
 - c) il registro delle richieste di accesso presentate
- All'Amministrazione viene richiesto di non avere atteggiamenti ostruzionistici, ma di favorire la massima trasparenza sulle informazioni richieste, nei limiti consentiti

Registro degli accessi - 1

- Il registro contiene l'elenco delle richieste con i necessari elementi rilevanti indicati nella circolare n. 2/2017 di attuazione del Foia; va tenuto aggiornato, con cadenza almeno semestrale, nella sezione Amministrazione trasparente "Altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale.
- Le informazioni sulle richieste di accesso e il loro esito vengono inseriti manualmente da Uffici e Centri su un apposito foglio elettronico; l'Ufficio UDG», responsabile dell'elaborazione di questi dati, raccoglie ed ordina cronologicamente le richieste in un unico elenco per tutto l'Ente che viene poi pubblicato.

Registro degli accessi - 2

- Ai fini dell'aggiornamento richiesto ai Centri, occorre compilare i campi richiesti, fare attenzione al rispetto del termine dei 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, motivare qualora l'accesso sia concesso solo parzialmente o negato; la parte relativa all'istanza di riesame può essere compilata solo dal RPCT destinatario dell'eventuale richiesta di riesame.
- In seguito potrebbe essere adottata una apposita configurazione del sistema di protocollo e gestione documentale per l'inserimento dei dati del procedimento di accesso in tutte le sue fasi con la realizzazione di un documento XML che consenta sia l'accesso alle informazioni che l'estrazione del registro degli accessi da pubblicare.